

IL FORO
ITALIANO

gli Speciali

I TRUST

a cura di
Maurizio Lupoi

Il trust e la successione

di Francesca Romana Lupoi, *Avvocato in Roma*

1. – Quando si pensa alla «successione» nel linguaggio giuridico si richiama il subentro di un soggetto ad un altro soggetto in una determinata situazione giuridica.

Approfondendo il concetto di successione con riferimento ai trust possiamo ipotizzarne due tipi.

Il primo è rappresentato dal trasferimento dei beni di una persona defunta ai suoi eredi o legatari. La successione può avvenire in diversi modi, a seconda delle disposizioni testamentarie del defunto o delle norme di legge. Nel caso in cui il defunto abbia redatto un testamento, sarà necessario seguire le sue volontà espresse nel documento. In mancanza di testamento, si applicheranno le norme di legge sulla successione legittima, che stabiliscono l'ordine di priorità degli eredi. In tale fattispecie rientrano gli atti c.d. *mortis causa* che producono i loro effetti alla morte della persona della cui eredità si tratta.

Nel secondo tipo si possono raggruppare tutti quei negozi giuridici che realizzano il subentro di un soggetto all'altro in forza dei più diversi atti, tra cui il trust, ma che sono tutti atti *inter vivos*, che pertanto producono i loro effetti già durante la vita di chi li ha posti in essere.

Sembra non ci sia dubbio, anche alla luce della sentenza n. 18831 del 12 luglio 2019 delle sezioni unite della Cassazione (*Foro it.*, Rep. 2021, voce *Trust*, n. 37, nonché *Trusts*, 2020, 182, con nota di CORSINI), che il trust istituito per trasmettere un patrimonio ai beneficiari alla o dopo la morte del disponente non ha la natura di un atto «a causa di morte», bensì quella di un atto «tra vivi». Con la suddetta pronuncia è stato chiarito che non si è nell'ambito degli atti *mortis causa* in quanto il trust non comporta una «devoluzione *mortis causa* di sostanze» del disponente; piuttosto, è «costituito con atto *inter vivos* mediante cui si realizza un trasferimento patrimoniale dal disponente al trustee, il quale ha il compito fiduciario di gestire i beni ricevuti dal disponente e di devolverli ai beneficiari» secondo le regole declinate dal disponente nell'atto istitutivo di trust. E infatti i beneficiari acquistano il patrimonio del trust «direttamente dal trustee e non già per successione *mortis causa* dal *de cuius*».

La istituzione di un trust per la trasmissione del patrimonio al di là della vita del disponente, potremmo dire con finalità successorie o anche in funzione successoria, offre la possibilità di pianificare la successione in modo flessibile e personalizzato: da qui il suo successo in Italia.

La stessa recente circolare dell'agenzia delle entrate n. 34/E del 20 ottobre 2022 dedica le pagine dalla 6 alla 8 ai «profili civilistici del trust» e, in particolare, nella individuazione delle diverse finalità che il trust può avere, definisce quale «trust familiare» quello istituito con finalità di assistenza di un familiare o in vista della successione del disponente.

2. – Il trasferimento dei beni al terzo, il trustee, è di regola immediato, ma strumentale per raggiungere gli obiettivi del disponente e comunque sempre temporaneo perché i beni sono destinati ai beneficiari (o a realizzare lo scopo).

Il trust può essere utilizzato in chiave successoria per scopi diversi, ma tutti accomunati dalla necessità di attuare un programma che va oltre la vita di chi lo stabilisce, come la tutela dei minori o dei soggetti deboli, il passaggio generazionale da attuare in una azienda familiare, l'attribuzione di beni a scopi benefici.

Una frequente occorrenza di verifica quando il disponente vuole provvedere a un congiunto al quale egli provvede da vivo, ma che non sarebbe in grado di gestire quanto ricevesse dal disponente in via successoria "ordinaria". Tale beneficiario ha bisogno di protezione dopo la morte del disponente, cioè quando questi non ci sarà più e non potrà prestare le dovute e necessarie cure ed assistenza al proprio congiunto. Ecco la efficienza del trust che viene istituito dai genitori quando sono in vita, consapevoli delle necessità di vita, della necessaria assistenza morale e materiale, del proprio figlio, genitori che generalmente diventano i primi trustee e guardiano, ma che pianificano chi subentrerà dopo di loro nei rispettivi uffici. La morte dei genitori diviene irrilevante per l'attuazione del programma, che continua anche senza di loro a vantaggio esclusivo della persona da assistere, la cui morte è il termine finale di durata del trust perché termina la ragione del programma.

Altro campo di grande interesse del trust è quello della trasmissione della ricchezza familiare quando nel patrimonio della famiglia vi è una azienda.

3. – Si possono verificare due situazioni opposte, che hanno entrambe necessità di un trust.

La prima è il caso di un imprenditore che ha più figli di diversa età, nati magari da diversi matrimoni. Egli ancora non è in grado di individuare il suo successore nell'azienda, ma, nel contempo, sente forte il desiderio di conservare ciò che ha faticosamente costruito negli anni; e spesso si tratta non solo di conservare e gestire il capitale tangibile (il *family business*) ma anche quello intangibile, rappresentato dai valori e dalla filosofia che lo hanno ispirato. La morte dell'imprenditore, senza una pianificazione, condurrebbe alla attribuzione a tutti i suoi legittimari delle quote dell'azienda; quindi ai figli, magari mi-

norì, con il necessario supporto autorizzativo di un giudice tutelare, al coniuge, agli altri figli, comportando lo smembramento della partecipazione fra più persone, in un delicato rapporto di comunione ereditaria, con un alto rischio di una paralisi della gestione e di una perdita di entrambi i tipi di capitale, sopra indicati.

Altro è trasferire in vita la partecipazione ad un terzo professionale che, indipendentemente dalle dinamiche familiari, si obbliga a gestire l'azienda secondo il programma declinato nell'atto istitutivo del trust dal disponente, tiene unita l'azienda finché serve, cioè fino alla individuazione del successore dell'imprenditore fondatore e, se un successore non ci dovesse essere, il trust proseguirà con la sua funzione di protezione dei beni produttivi rappresentati dall'azienda a vantaggio dei familiari dell'imprenditore, erogando a costoro i redditi prodotti dal fondo in trust. Ma vi è di più. La distribuzione dei redditi, in un trust, può avvenire, se previsto, valutando le necessità concrete dei beneficiari del reddito e quindi graduando, nel tempo, gli interventi secondo le mutevoli necessità dei singoli beneficiari.

La seconda situazione riguarda invece il caso di un imprenditore senza discendenti ma con un coniuge al quale egli intende riconoscere una rendita vitalizia, affidando ad un terzo, esaurito il programma di beneficiare il coniuge superstite, la individuazione di soggetti ai quali trasferire il fondo in trust, magari i manager più fedeli, oppure effettuare la vendita dell'azienda secondo certi criteri e valutazioni e ripartire il ricavato tra determinate persone o destinarlo ad opere di bene.

Tale programma presuppone una gestione unitaria e professionale dell'azienda in capo a un terzo, il trustee, che si impegna, in una prima fase, verso il coniuge dell'imprenditore a riconoscere, per mezzo dei dividendi che il trust riceverà quale socio unico, la somministrazione non solo della rendita ma anche di ogni forma necessaria di tutela, cura ed assistenza personale. In una seconda fase, che inizierà con la morte del coniuge dell'imprenditore, il trustee dovrà interpretare ed attuare le regole contenute nell'atto istitutivo relativamente alla devoluzione del fondo in trust.

Da ultimo, il trust per realizzare una pianificazione successoria con uno scopo benefico può avere interessanti applicazioni perché riesce a soddisfare esigenze particolari rispetto alla effettuazione di una semplice liberalità attuata per mezzo di un atto di ultima volontà.

Così è nel caso di coniugi senza figli, che non hanno legittimari ai quali dover lasciare necessariamente una parte del loro patrimonio, ma che desiderano impiegare, dopo la loro scomparsa, il patrimonio per realizzare iniziative di sostegno alla cultura, alla educazione dei giovani bisognosi, a iniziative di partecipazione ad attività di ristrutturazione degli ospedali del loro territorio. Il testamento, quale mezzo di devoluzione del patrimo-

nio, non assicura ai coniugi che chi lo riceverà effettivamente lo impiegherà per le finalità da loro volute. La mancata destinazione potrebbe essere dolosa, ma anche solo colposa perché i beni potrebbero essere attaccati dai creditori del beneficiario della disposizione testamentaria. Il trust imprime invece una destinazione sui beni che costituiscono il fondo: sono beni che non si confondono con il patrimonio personale del trustee. Inoltre, il trustee che riceve il fondo in trust, con la destinazione impressa dai disponenti, sarà il soggetto sul quale ricadono le obbligazioni giuridiche fiduciarie dirette alla realizzazione delle finalità, nella fattispecie benefiche, volute dai disponenti.

Emerge in questa ricostruzione la specificità del trust rappresentata dalla coesistenza sinergica tra un effetto reale, la segregazione del fondo in trust, con il vincolo impresso sui beni alla realizzazione del compito e la titolarità di obbligazioni giuridiche fiduciarie in capo al trustee.

La specificità di tale ricostruzione strutturale del trust è adatta a realizzare le più diverse funzioni, tra le quali quelle aventi natura successoria o, come detto, con funzione successoria.